COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Protocollo n. 23961 Ordinanza n. 151

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE LOTTA E CONTENIMENTO INFESTAZIONE DA PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA [RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS].

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che a seguito dell'emergenza fitosanitaria provocata dal coleottero Rhynchophorus ferrugineus, comunemente detto "Punteruolo rosso della palma", un gran numero di palme nei giardini pubblici e privati sono state infestate e pertanto sottoposte ad interventi di risanamento meccanico o trattamenti chimici o biologici;

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 177 del 12/12/2016 avente oggetto: LOTTA OBBLIGATORIA AL "PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA" (Rhynchophorus ferrugineus – Olivier) con la quale, al fine di contrastare la diffusione del sopracitato parassita e contestualmente tutelare e salvaguardare il patrimonio arboreo comunale, era stato ordinato a tutti i proprietari dei terreni o giardini su cui erano radicate palme, di segnalare immediatamente eventuali casi sospetti di infestazione nonché seguire e rispettare le linee guida del "Piano d'azione regionale" emanato dal Servizio Fitosanitario Regionale, per contrastare la diffusione del parassita suddetto;

VISTA la nota della Regione Liguria – Settore Fitosanitario Regionale, prot. n. PG/2018/265955 del 27/09/2018 pervenuta al protocollo comunale in data 27/09/2018 ed assunta al n. 21085, con la quale, viene comunicato, che con decorrenza 1° ottobre 2018, la Commissione Europea ha abrogato la decisione 2007/365/CE che stabiliva le misure d'emergenza da attuare per impedire la diffusione del "Punteruolo rosso della palma" nella Comunità, in quanto, dalle indagini annuali condotte dagli stati membri, risultava che l'organismo nocivo in argomento si era ormai diffuso e non era più ipotizzabile una sua eradicazione;

ATTESO pertanto che, fermo restando le norme che regolano l'introduzione da Paesi terzi delle palme (importazione) e l'attività vivaistica delle medesime, risultano abrogate le misure di emergenza che erano previste per la lotta obbligatoria al punteruolo rosso ed in particolare, l'obbligo di segnalare le palme infestate al Servizio Fitosanitario Regionale, (con indicazione toponomastica e mappale del terreno su cui risulta ubicata la palma infestata, nonchè indicazione del nominativo del proprietario del terreno) e l'emissione delle prescrizioni di abbattimento da parte del Servizio stesso;

PRESO ATTO che le palme infestate oltre a costituire una minaccia per il patrimonio arboreo dovuto al diffondersi del parassita sono considerate fortemente a rischio caduta o della testa o dell'intera pianta e potrebbero dare origine a situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

TENUTO CONTO inoltre che gli eventi metereologici possono sollecitare fortemente gli stipiti morti e ridurne la stabilità tale da assoggettarli a rischio di schianto comportando pertanto un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l'emergenza ambientale e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, l'adozione di provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, con il quale la Dott.ssa Raffaella Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;

RICHIAMATE le misure fitosanitarie impiegabili nella lotta al punteruolo in argomento definite nel D.D. n. 1405 del 22.3.2017 pubblicato sul B.U.R.L. della Regione Liguria n. 16 del 19.4.2017;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni e/o giardini su cui insistono esemplari di palme, di verificarne lo stato di salute, e in caso di conclamata infestazione da "Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) – Punteruolo rosso della palma", di procedere all'abbattimento delle stesse con la metodologia indicata nel Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del parassita, con particolare riferimento alla triturazione fine in loco, durante le fasi di abbattimento del materiale infestato, al fine di impedirne al massimo la diffusione del parassita stesso;

Sulla palma infestata dovranno essere effettuati i citati interventi in modo da impedire la diffusione dell'insetto in oggetto durante lo svolgimento delle relative operazioni e, in particolare:

1) l'abbattimento deve essere effettuato in assenza di pioggia e di vento;

2) le dimensioni del cantiere devono essere tali da permettere che le operazioni di abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto degli spazi occorrenti alle macchine operatrici e le dimensioni della pianta da abbattere;

3) deve essere predisposta la copertura dell'area sottostante la proiezione della pianta da abbattere con un telone di plastica di adeguato spessore e resistenza;

4) in caso di piante di notevoli dimensioni è necessario procedere con il taglio a sezioni, avvalendosi anche di carri gru, asportando per prime le foglie e l'apice vegetativo ed evitando la caduta libera a terra;

5) le parti di tronco infestate, prima del taglio, vanno opportunamente protette con reti o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza;

6) raccolta e imbustamento di tutti i residui depositati sul telone di plastica a fine operazione di abbattimento della pianta;

7) distruzione del materiale infestato, derivato dalle operazioni sopra descritte, a mezzo di tempestiva e fine triturazione o cippatura da effettuarsi in loco, ovvero nel sito dove viene effettuato l'intervento, ai sensi del nuovo Piano d'Azione Regionale contro il Punteruolo rosso della palma, approvato con Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale n. 1405 del 22/03/2017.

Sulla base del citato Piano d'Azione Regionale, pubblicato sul BURL n. 16 del 19/04/2017, il materiale infestato finemente triturato o cippato, potrà essere:

- conferito in qualsivoglia discarica del territorio regionale con produzione al Settore 8° del Comune di Cogoleto del documento di trasporto, del formulario rifiuti e/o della ricevuta dell'avvenuto conferimento;

- conferito a ditte che praticano il compostaggio dei residui vegetali con produzione al medesimo Settore 8° del documento di trasporto e di ricevuta dell'avvenuto conferimento.

RACCOMANDA

- durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere scrupolosamente osservate le norme per la prevenzione degli infortuni e di sicurezza in genere;
- di prestare la massima attenzione alla pubblica incolumità, contattando la Polizia Municipale per l'eventuale occupazione di suolo pubblico;
- che le operazioni di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori si svolgano nel rispetto delle normative vigenti;

DEMANDA

- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull'applicazione ed il rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

che la presente venga:
- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;

AVVERTE CHE

- in caso di inosservanza delle norme di tutela di cui ai precedenti punti si procederà ai sensi dell'art. 500 e dell'art. 650 del Codice Penale;
- l'inosservanza delle prescrizioni fitosanitarie emesse dal Servizio Fitosanitario regionale comporta l'applicazione di una sanzione da € 520,00 a € 3.120,00 ai sensi dell'art. 14, comma 5 della L.R. n. 6/2005;

AVVISA

- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine;

Cogoleto, 21 ottobre 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Raffaella CORSARO

COMUNE DI COGOLETO GENOVA

8° SETTORE: AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP

Stanza n. 21 – Funzionario Responsabile Ing. Carlo Perpetua – tel. 010/9170244-245 – e-mail: ambiente@comune.cogoleto.ge.it

Stanza n. 27 - Istr. Amm.vo P.I. Cinzia Giuntini – tel. 010/9170245 – e-mail: info.ambiente@comune.cogoleto.ge.it

Indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it – Orario Ricevimento Pubblico: Lunedì 14:30 – 17:30 / Giovedì 9:00 – 13:00